

*Disegno*

**Decreto federale  
concernente l'approvazione di una nuova proroga  
dell'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio all'estero  
per la protezione dell'Ambasciata di Svizzera a Tripoli**

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 70 capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 1995<sup>1</sup>;

visto il messaggio del Consiglio federale 20 settembre 2013<sup>2</sup>,

*decreta:*

**Art. 1**

<sup>1</sup> L'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio all'estero per la protezione dell'Ambasciata di Svizzera a Tripoli è approvato.

<sup>2</sup> La durata dell'impiego è limitata a due anni (da febbraio 2014 a gennaio 2016).

<sup>3</sup> Se lo ritiene necessario, il Consiglio federale ha facoltà d'interrompere o porre fine all'impiego. In tal caso ne dà immediata informazione alle Commissioni della politica estera e alle Commissioni della politica di sicurezza di entrambe le Camere, conformemente all'articolo 152 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 2002<sup>3</sup> sul Parlamento.

**Art. 3**

Il presente decreto non sottostà a referendum.

1 RS **510.10**  
2 FF **2013 6253**  
3 RS **171.10**

Impiego dell'esercito in servizio d'appoggio all'estero per la protezione dell'Ambasciata di Svizzera a Tripoli. DF

---